



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Alessandra Arceri	Presidente rel.
Lorenzo Orsenigo	Consigliere
Elisa Fazzini	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **166/2025 r.g.** promossa ex art. 828 c.p.c.

da

Parte_1 (c.f.: *C.F._1*), residente in Pineto (Te) alla Via Madonna n. 14, rappresentato e difeso dall'avv. Jody Joseph Aliano (c.f.: *C.F._2*) – Pec: *Email_1*; C.F. *C.F._3*), presso il cui studio in Montesilvano (PE), al C.so Umberto I, 126/134 è elettivamente domiciliato, giusta procura agli atti

IMPUGNANTE

contro

Controparte_1 (P.iva/c.f.: *P.IVA_1* – Pec: *Email_2*) in persona del legale rappresentante p.t., sig. *Controparte_2* (c.f.: *C.F._4*), corrente in Cologno Monzese (Mi) al Viale Toscana n. 18, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucio Capanna (c.f.: *C.F._5*) del Foro di Teramo con studio professionale alla Via Piane n. 119 –

64034 Castiglione M. E. (Te) –, giusta procura allegata in atti, domiciliata presso il seguente domicilio digitale Pec: *Ema_3* *Email_4*

IMPUGNATA

OGGETTO: impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)

CONCLUSIONI DELLE PARTI

per *Parte_1* :

“Voglia l’adita Corte di Appello, previa sospensione dell’efficacia del lodo impugnato, dichiarare la nullità del lodo rituale predetto pronunciato in data 21/12/2023, per tutte le motivazioni richiamate in premessa, provvedendo sul merito della controversia come segue:

Nel merito: accertare e dichiarare per le motivazioni richiamate in premessa e suffragate dai documenti allegati e per quanto emergerà in corso di causa

1) la violazione del diritto del socio alla distribuzione degli utili del bilancio chiuso al 31.12.2021 e di quelli precedenti, il cui accantonamento appare ingiustificato, con ogni conseguente statuizione;

*2) l’omissione nella redazione del verbale di assemblea del 01.04.2022 delle richieste - preventivamente formulate dal sig. *Pt_1* via PEC – di esercitare il proprio diritto di consultazione e di ispezione della documentazione amministrativa e gestionale della società;*

3) l’abuso di potere dei soci di maggioranza per ingiustificato aumento del compenso dell’amministratore unico, in misura sproporzionata ed eccessiva rispetto alle dimensioni aziendali della società;

4) l’omissione nel verbale di assemblea della trascrizione della Pec 30.03.2022 recante deduzioni e richieste del socio di minoranza, reiterate anche durante l’assemblea tenutasi da remoto il 1.04.2022, in modalità registrazione, anch’essa mai consegnata all’istante benché più volte richiesta e fatta oggetto di promessa dalla società

5) le false attestazioni in verbale e l’irregolarità del bilancio;

e per l’effetto dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera assembleare del 01.04.2022 e del bilancio chiuso al 31.12.2021 dalla stessa assemblea approvato; con ogni conseguente statuizione sulla distribuzione degli utili richiesti dal socio di minoranza e sull’aumento del compenso all’amministratore si opus sit nominando all’uopo CTU tecnico-contabile tenuto conto delle anomalie accertate nella relazione tecnica richiamata in premessa.

*Con condanna della *Parte_2* al risarcimento del danno subito da quantizzarsi anche in via equitativa ex art. 1226 del codice civile e alla restituzione di ogni somma dovuta in*

ragione della omessa distribuzione di utili d'esercizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

- In subordine: dichiarare la revocazione del lodo rituale predetto pronunciato in data 21/12/2023 per tutte le motivazioni richiamate in premessa con ogni consequenziale statuizione.

- Provvedere alla correzione del lodo ex art. 814, c.2, c.p.c. riducendo il compenso liquidato dall'arbitro, sia proprio che della segretaria e resistente, ai minimi in ragione delle motivazioni richiamate in premessa ovvero dell'opera effettivamente prestata, salvo caducazione in ragione dell'accertanda nullità o revocazione del lodo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari della procedura.

*In via istruttoria: chiede disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla società **Controparte_1** [...] di tutta la documentazione contabile e societaria, già sollecitata in fase stragiudiziale. Chiede ammettersi prova per interpellò a mezzo del legale rappresentante p.t. **Controparte_2** sui capitoli di cui alla memoria del 14.01.2023 dal n. 7 al n. 11 e su quelli contraddistinti dalle lettere da a) ad i) preceduti dalla locuzione Vero che. Sugli stessi capitoli di cui al deferito interrogatorio chiede ammettersi prova per testi indicando quali informatori il sig. **Persona_1** mentre il Dott.*

***Persona_2** sulle circostanze capitolate dal nr. 10 al n. 12 e sulle seguenti, salvo altre:*

*• Vero che su incarico del sig. **Parte_1** redigeva la relazione che le viene mostrata e che conferma in quanto a contenuto e sottoscrizione”.*

Per **Controparte_1**

*“Rigettare il gravame proposto dal sig. **Parte_1** avverso il lodo arbitrale a firma dell'avv. Paolo Guzzetti, in quanto infondato in fatto ed in diritto e/o inammissibile e/o tardivo per tutte le motivazioni meglio espresse nella narrativa della comparsa di costituzione;*

in subordine e qualora la Corte intendesse decidere la vertenza nel merito, si chiede l'accoglimento delle eseguenti conclusioni:

*1. in via preliminare accertare la tardività dell'impugnazione spiegata avverso la delibera assembleare della **Controparte_1** del 01/04/2022, in quanto proposta oltre il termine di legge e/o comunque accertare la decadenza dal diritto del sig. **Parte_1** ad impugnare la detta delibera, e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o tardiva l'azione proposta dal socio **Parte_1** con conseguente rigetto dell'impugnativa;*

2. sempre in via preliminare accertare e dichiarare la tardività e/o inammissibilità dell'impugnazione spiegata quantomeno in relazione all'aumento del compenso dell'amministratore in quanto deciso

con la delibera societaria del 29/07/2021 (non impugnata) e non con la delibera oggetto di impugnazione e, per l'effetto, rigettare la relativa domanda;

3. dichiarare tardiva e quindi inammissibile l'istanza di declaratoria di nullità e/o annullabilità della delibera del 01/04/22 per presunte "false attestazioni in verbale" e presunte "irregolarità del bilancio" in quanto domanda introdotta tardivamente (cfr. pag. 4 memoria del 28/4/23);

4. nel merito rigettare l'impugnativa avverso la delibera del 01/04/22, spiegata dal sig. Pt_1 [...] in quanto infondata in fatto e in diritto e/o comunque per tutte le motivazioni meglio espresse negli atti difensivi;

5. condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto in data 19 luglio 2022, azionando l'art. 29 dello Statuto Societario, Parte_1 incardinava procedimento arbitrale nei confronti della società Controparte_1, di cui l' Pt_1 era socio di minoranza, proponendo le seguenti domande:

"Voglia l'On.le Tribunale Arbitrale in persona dell'Ill.mo Arbitro Unico, accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti per il valido esperimento del presente procedimento e per i motivi dedotti in atti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in ultimo anche sulla richiesta di modifica dell'ordinanza 5.5.2023: Nel merito: accertare e dichiarare per le motivazioni richiamate in premessa e suffragate dai documenti allegati e per quanto emergerà in corso di causa: 1) la violazione del diritto del socio alla distribuzione degli utili di bilancio chiuso al 31/12/2021 e di quelli precedenti, il cui accantonamento ingiustificato; 2) l'omissione nella redazione del verbale di assemblea del 01/04/2022 delle richieste – preventivamente formulate dal sig. Pt_1 via pec - di esercitare il diritto di consultazione e di ispezione della documentazione amministrativa e gestionale; 3) l'abuso di potere dei soci di maggioranza per ingiustificato aumento del compenso dell'amministratore unico, in misura sproporzionata ed eccessiva rispetto alle dimensioni aziendali della società; 4) l'omissione nel verbale di assemblea della trascrizione della pec 30/03/2022 recante deduzioni e richieste del socio di minoranza, reiterate durante l'assemblea tenutasi da remoto il 01/04/2022 in modalità registrazione, anch'essa mai consegnata all'istante benchè più volte richiesta"; 5) false attestazioni in verbale e irregolarità del bilancio; e per l'effetto dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera assembleare del 01/04/2022 e del bilancio chiuso al 31/12/2021 dalla stessa assemblea approvato; con ogni conseguente statuizione sulla distribuzione

degli utili richiesti dal socio di minoranza e sull'aumento del compenso dell'amministratore si opus
sit nominando all'uopo CTU tecnico contabile tenuto conto delle anomalie accertate nella relazione
tecnica richiamata in premessa. Con condanna ella **Parte_2** al risarcimento del
danno subito da quantificarsi ance in via equitativa ex art. 1226 del cod. civ. e alla restituzione di
ogni somma dovuta in ragione della omessa distribuzione di utili di esercizio, oltre interessi e
rivalutazione monetaria come per legge; con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via istruttoria,
chiede disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla società **Controparte_1** di tutta la
documentazione contabile e societaria. Chiede ammettersi prova per interpellò a mezzo del legale
rappresentante p.t. **Controparte_2** sui capitoli di prova di cui alla memoria del 14 gennaio 2023,
dal n. 7 al n. 11 d di quelli contraddistinti dalle lettere da a) ad i) della medesima, preceduti dalla
locuzione vero che. Sugli stessi capitoli di cui al deferito interrogatorio chiede ammettersi prova per
testi indicando quali informatori il sig. **Persona_1** mentre il dott. **Persona_2** sulle
circostanze capitolate dal n. 10 al n. 12 e sulle seguenti, salvo altre: Vero che su incarico del sig.
Parte_1 redigeva la relazione che le viene mostrata e che conferma in quanto a contenuto e
sottoscrizione. Nella denegata ipotesi di ammissione di prova avversa, chiede prova contraria diretta
ed indiretta. Si abbiano qui per richiamati e prodotti i documenti allegati nei precedenti atti e scritti
difensivi. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre ed eccepire in sede di comparsa
conclusionale e memorie di replica nei termini già autorizzati”.

In atto, **Parte_1** esponeva:

- di esser socio di minoranza, con partecipazione pari al 20% del capitale sociale, della società
Controparte_1 i cui restanti soci erano i signori **Persona_1**, germano
dell'impugnante (per il 50%) e **Controparte_2**, nipote dell'impugnante (per il restante
30%);
- che in data 1 aprile 2022, l'assemblea dei soci della società, con il voto favorevole dei soci
Per_1 e **Controparte_2** (e con il voto contrario del rappresentante di **Parte_1**,
avv. Joseph Aliano, presente in assemblea), approvava il bilancio di esercizio al 31 dicembre
2021, deliberando di destinare l'utile di esercizio, pari ad € 98.215,24, per € 4.910,77 alla
riserva legale, e per € 93.304,47 alla riserva straordinaria;
- che in tale sede assembleare, l'avv. Joseph Aliano chiedeva di verbalizzare alcune richieste
del proprio rappresentato, già fatte pervenire con pec del 30 marzo 2022 inviata alla società,
e precisamente:

1) LA RICHIESTA DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI DEL BILANCIO IN CORSO DI APPROVAZIONE (ANNO 2021) E DI QUELLI PRECEDENTI, IL CUI ACCANTONAMENTO APPARE INGIUSTIFICATO.

2) IN ORDINE ALL'AFFERMAZIONE CONTENUTA NEL VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 21.05.2021, **al fine di esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 c.c., ed in particolare il proprio diritto di essere informato sullo svolgimento degli affari sociali**, LA RICHIESTA DI RICEVERE IL "PIANO INDUSTRIALE E COMMERCIALE" DELLA SOCIETA', CHE "... RICHIEDE L'IMPIEGO DI INGENTI RISORSE FINANZIARIE, PER CUI E' OPPORTUNO MANTENERE IN AZIENDA GLI UTILI CONSEGUITI, PER NON RISCHIARE DI COMPROMETTERE L'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO SOCIALE."

3) LA RICHIESTA DI OTTENERE COPIA DEL BILANCIO ANALITICO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2021 E DI QUELLI PRECEDENTI DAL 2018 AL 2020;

4) LA RICHIESTA, **stante l'esiguità del contenuto della nota integrativa al bilancio al 31.12.2021, di ottenere**, in via esemplificativa e non esaustiva, **informazioni riguardanti:**

- il patrimonio e la gestione dell'impresa;
- i rapporti giuridici ed economici della società;
- i fatti la cui conoscenza è necessaria e/o utile per la determinazione degli utili;
- gli impieghi dell'attivo patrimoniale;

- i programmi di acquisizione e di alienazione;
- i contratti e le relazioni commerciali;
- le partecipazioni della società (in essere o pianificate);
- le concessioni di prestiti;
- i compensi degli amministratori;
- le retribuzioni dei dipendenti;
- rapporti di credito che la società intrattiene con le banche;

5) LA RICHIESTA, INOLTRE, **di esercitare il proprio diritto di consultazione e di ispezione di tutta la documentazione relativa all'amministrazione e gestione della società**, tra cui i libri sociali di cui all'art. 2478 c.c., i libri e le altre scritture contabili obbligatorie, tutti gli altri documenti sociali, (inclusi, a titolo esemplificativo, i contratti, gli estratti conto bancari, gli stati di avanzamento lavori, gli inventari di magazzino, la corrispondenza, gli atti giudiziari e amministrativi, le memorie ed i pareri di professionisti), i registri prescritti dalla legge e le scritture contabili e gli altri registri, non obbligatori, ma di fatto tenuti dalla società.


INVITANDO L'ASSEMBLEA A PRENDERE ATTO DI TUTTE LE RICHIESTE QUI FORMULATE, E L'AMMINISTRATORE UNICO A VOLER COMUNICARE LA DATA ENTRO CUI RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, PER INIZIARE LE CONSULTAZIONI SOPRA MENZIONATE.

PER LA PREDETTA ESIGUITA' DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA NOTA INTEGRATIVA (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO: NON SI COMPRENDE IN QUALI BENI CONSISTANO LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI; NON SI COMPRENDE L'AUMENTO DEL COMPENSO DELL'AMMINISTRATORE A CIRCA EURO 80.000,00 ANNUI QUANDO NEL 2019 RISULTAVA DI UN DECIMO DI TALE IMPORTO, ECC.), **ESPRIMERE VOTO CONTRARIO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31.12.2021.**

CHIEDE CHE L'ASSEMBLEA DA REMOTO AVVENGA IN MODALITA' "REGISTRAZIONE", E CHE SIA RESO DISPONIBILE IL RELATIVO "LINK".

Dichiara fin d'ora di dare per rato e valido l'operato dell'Avv. Jody Joseph Aliano.
Pineto, 30 marzo 2022

Carmine Alonzo



- che nonostante tale richiesta, nulla veniva verbalizzato nella predetta assemblea;
- che pertanto, a detta dell'impugnante, detta deliberazione doveva ritenersi radicalmente nulla, lamentandosi le seguenti violazioni:
- la violazione del diritto del socio alla distribuzione degli utili, anche in riferimento ai bilanci chiusi ed approvati precedentemente;
- l'omissione nel corso della redazione del verbale di assemblea delle richieste anticipate via pec da Parte_1, come sopra trascritte;
- la falsità delle attestazioni a verbale e le irregolarità del bilancio, perché redatto in violazione dei principi generali di chiarezza, verità e correttezza, ed in modo tale da non rappresentare la reale situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Su tale punto, in

particolare, *Parte_1* affermava di aver incaricato un proprio tecnico, il dr. *Per_2* [...], il quale aveva redatto una relazione tecnico contabile, dalla quale emergeva che “il piano industriale e commerciale”, di cui l’amministratore della società aveva fatto cenno anche nel corso della precedente assemblea del 21 maggio 2021, che parimenti aveva deciso l’accantonamento degli utili di esercizio per le future esigenze di sviluppo della società, non era stato in realtà mai osteso; che gli utili asseritamente maturati non risultavano in realtà esistenti e che, in ogni caso, non vi era neppure traccia dei consistenti investimenti che la società proclamava di aver in animo di fare con gli utili accantonati di anno in anno, tanto più che tali investimenti ben avrebbero potuto essere effettuati, in alternativa, mediante il ricorso a forme di finanziamento della più varia tipologia, ovvero mediante richiesta dei contributi normativamente esistenti; che nel bilancio analitico del 31 dicembre 2021 risultavano appostati “debiti vs soci per dividendi e altro” per € 24.350, quanto detta posta non era presente né nel bilancio CEE, né nella annessa nota integrativa; che detta voce passiva esisteva altresì ed era rilevabile dal bilancio chiuso in data 31 dicembre 2020, per il medesimo importo; che negli anni 2019 e 2018, l’importo della suddetta voce compariva, inspiegabilmente, per importi differenti (€ 43.358 per l’anno 2019, € 24.220,61 per l’anno 2018). Inspiegabilmente, poi, nella nota integrativa al bilancio CEE chiuso al 31 dicembre 2021, compariva una riserva da utili distribuibili ai soci per ben € 387.975,00 (allegato 9 in fase di arbitrato), sebbene dal medesimo bilancio non risultassero liquidità di corrispondente importo. Ancora, il compenso riconosciuto all’Amministratore Unico, aumentato con delibera in data 29 luglio 2021 ad € 4.000 mensili netti, oltre al rimborso spese da attribuire “in funzione di quanto speso in ragione dell’ufficio di amministratore e del *fringe benefit* per l’utilizzo promiscuo dell’auto aziendale già attribuito”, senza fissare la decorrenza di tale aumento, sfociava nella previsione, all’interno del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, di una posta per compenso dovuto all’amministratore per € 79.468 (quando anche se il compenso di € 4.000 netti fosse stato attribuito con decorrenza da gennaio 2021, la relativa posta avrebbe dovuto ammontare ad € 48.000). Detto compenso doveva sicuramente ritenersi esorbitante rispetto al volume di affari della società. Il perito incaricato da *Parte_1* evidenziava ancora altre irregolarità ed anomalie, che a detta dello stesso erano dirette a danneggiare la posizione del socio di minoranza, ed in particolare, due sopravvenienze attive di non chiara provenienza e giustificazione, in difetto delle quali il bilancio al 31 dicembre 2021 avrebbe dovuto chiudersi non in utile, bensì in perdita per € 9.319,21, ipotizzando dunque una non proficuità della gestione compiuta da padre e figlio *Pt_1*, e la falsità del bilancio predetto, redatto ad arte, probabilmente, al solo fine di attribuire all’Amministratore un compenso sproporzionato.

- Si riteneva pertanto che, anche in ragione del comportamento ostruzionistico della società, che non aveva messo a disposizione del socio la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 2476 c.c., precludendo l'esercizio di suoi diritti, si rendesse necessaria ed opportuna una CTU contabile, al fine di dirimere la controversia ovvero accertare tutti gli eventuali profili di illegittimità ed anomalia societaria, instando anche, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., per l'esibizione dell'intera documentazione contabile e societaria.

Controparte_1 costituitasi nel procedimento, così concludeva:

*“1. In via preliminare accertare la tardività dell'impugnazione spiegata avverso la delibera assembleare della *Controparte_1* del 1 aprile 2022, in quanto proposta oltre il termine di legge e/o comunque accertare la decadenza dal diritto del sig. *Parte_1* ad impugnare la predetta delibera e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o tardiva l'azione proposta dal socio *Parte_1* con conseguente rigetto dell'impugnativa; sempre in via preliminare accertare e dichiarare la tardività e/o l'inammissibilità dell'impugnazione spiegata quanto meno in relazione all'aumento del compenso dell'amministratore in quanto deciso con delibera societaria del 29 luglio 2021 (non impugnata) e non con la delibera oggetto di impugnazione e, per l'effetto, rigettare la relativa domanda; 3. Dichiarare tardiva e quindi inammissibile l'istanza di declaratoria di nullità e /o annullabilità della delibera del 1 aprile 2022 per presunte “false attestazioni a verbale” e presunte “irregolarità del bilancio” in quanto domanda introdotta tardivamente (cfr. pag. 4 memoria del 28 aprile 2023); 4. Nel merito, rigettare l'impugnativa avverso la delibera del 1 aprile 2022, spiegata dal sig. *Parte_1* in quanto infondata in fatto e diritto e/o comunque per tutte le motivazioni meglio espresse negli atti difensivi sopra richiamati; 5. Condannare la parte istante al pagamento di ogni spesa scaturente dal presente procedimento arbitrale. In via istruttoria, chiede l'acquisizione della documentazione depositata tornando ad insistere per lo stralcio della documentazione depositata da parte istante tardivamente ovvero all'udienza del 17 marzo 2023 (quindi oltre il termine perentorio fissato nel verbale di apertura della procedura arbitrale) e per il rigetto delle avverse istanze istruttorie, e , nella sola denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Arbitro dovesse ammetterli, si reitera la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie formulate dalla società *CP_1* nella memoria del 15 febbraio 2022 (rectius 23)”.*

Replicando invece alle domande avanzate con l'atto introduttivo, *Controparte_1* deduceva e sosteneva:

- a) che ai sensi dell' art. 2479 ter , comma III, c.c., i motivi di nullità delle delibere della società a responsabilità limitata dovevano essere individuati in delibere aventi oggetto illecito o impossibile, ovvero quelle adottate in assenza di assoluta informazione e quelle che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili, rilevando come, non appartenendo la delibera impugnata a tale novero, dovevano esser quindi presi in considerazione i casi di annullabilità della delibera, previsti dall'art. 2479 ter, commi 1, 2 e 4, c.c., con la conseguenza che l'impugnazione proposta da **Parte_1** avrebbe dovuto reputarsi tardiva, in quanto l'impugnazione delle delibere delle società a responsabilità limitata, nel caso di mera annullabilità, va proposta entro il termine perentorio di giorni 90 decorrenti – a differenza di quanto previsto per la S.p.a. - dalla data di trascrizione della delibera nel libro delle decisioni dei soci e quindi dalla data di adozione della delibera stessa, atteso peraltro che l'opponente aveva partecipato all'assemblea societaria (cfr. art. 2479 ter c.c., che rappresentava norma speciale, e quindi prevalente sulle differenti norme in tema di s.p.a.). Nel caso di specie, come risultante dai documenti n. 31-34, la delibera in oggetto era stata trascritta nel libro delle decisioni dei soci in data 1 aprile 2022, mentre **Parte_1** aveva dato inizio all'arbitrato in data 19 luglio 2022, e quindi, dopo la scadenza del termine di 90 giorni sancito dall'art. 2479 ter c.c.;
- b) l'inammissibilità delle contestazioni sollevate sul compenso dell'amministratore, stabilito con la delibera societaria del 29/07/21, non impugnata;
- c) l'inammissibilità delle censure di violazione dei principi di verità, chiarezza e precisione del bilancio, peraltro avanzate tardivamente, ovvero solo con la prima memoria, ed oltretutto genericamente;
- d) contestava l'asserito diritto del ricorrente alla percezione degli utili, negando un dovere della società di redigere un piano di ristrutturazione per iscritto, risultando comunque *per tabulas*, come dimostrato dai documenti n. 25-31, che la società aveva proceduto, dal 2018 in poi, ad ammodernamenti ed investimenti¹;

¹ In particolare, si rappresentava il compimento, da parte della società, nell'ultimo periodo di tempo, di svariate operazioni e segnatamente:

- nel 2018, in esecuzione degli intenti aziendali, veniva reso agibile e idoneo all'uso il magazzino tramite opere di ristrutturazione ed ammodernamento (cfr. doc. 25);

- nel 2019 veniva sottoscritto un contratto con la **CP_3** per l'acquisto del mezzo Mitsubishi Fuso targato GD627DK per un costo pari ad € 190,000,00 (cfr. doc. 23);

- nel mese di ottobre del 2018 veniva acquistato un veicolo per i piccoli interventi e per le attività di supporto, ovvero una Fiat Doblò con un esborso per acquisto mezzo ed allestimento pari circa € 40.000,00 (doc. 28);

- nel 2020 veniva sottoscritto un contratto di acquisto di un nuovo automezzo DAF 180 con relativa attrezzatura dalla concessionaria **Parte_3** (cfr. doc. 26) da consegnare nel mese di luglio 2021, per un costo pari ad € 275.000,00; ordine successivamente sospeso a causa degli eventi avversi avvenuti successivamente alla sottoscrizione dell'ordine (recte: incendio del magazzino di cui appresso).

- e) l'inconsistenza della doglianza pure sollevata da parte ricorrente, circa la mancata verbalizzazione delle richieste avanzate via pec dal proprio rappresentante in assemblea. In particolare, la Controparte_1 deduceva “Anche in detta circostanza non vi alcuna norma che impone alla società di trascrivere il contenuto di una pec proveniente dal socio sul verbale assembleare e, di conseguenza, nessuna sanzione si ravvisa ove ciò non avvenga, ancor più ove si consideri che la pec fornisce comunque la prova della spedizione e del ricevimento del contenuto senza che vi sia alcuna necessità di trascrizione sul verbale. A ciò si aggiunga che mai è stata espressamente richiesta dall'attore la trascrizione - nel verbale di approvazione del bilancio oggetto di impugnazione - del contenuto della pec del 30/03/2022 pertanto l'omissione è dovuta solo all'assenza di una espressa richiesta in tal senso”.

L'Arbitro Unico, con il lodo impugnato, pronunciato il 21.12.2023, depositato presso il Tribunale di Milano e contraddistinto dal nr. 6/2024, reso esecutivo il 6.03.2024, così decideva:

“1. rigetta le domande di parte ricorrente per le ragioni di cui in parte motiva e dichiara la propria incompetenza in relazione all'impugnazione della delibera assembleare dell'01.04.2022 in punto di

- ad ottobre 2020, il magazzino della CP_1 veniva distrutto da un incendio, risultato di natura dolosa, a seguito del quale veniva aperto un procedimento penale conclusosi con l'archiviazione (cfr. doc. 21); a causa dell'incendio, 2 mezzi venivano rottamati mentre per altri due mezzi si rendevano necessarie costose riparazioni; - nel settembre 2021 la società, dopo aver ristrutturato il magazzino distrutto dall'incendio e non potendo attendere le tempistiche per l'acquisto di mezzi nuovi procedeva all'acquisto di un mezzo semi nuovo marca Nissan Targato FC656JM –Euro & allestito dalla concessionaria Parte_3 per un esborso di circa 100.000,00 (doc. 27).

Al fine di completare il piano commerciale industriale si rende ancora necessario sostituire due ulteriori automezzi ovvero l'IVECO 190, targato AM215MT, immatricolato nell'anno 1998 – Euro 3 nonché l'IVECO 150 Targato DF743YB immatricolato nell'anno 2006 con 800.000 chilometri percorsi.

La sostituzione dei predetti mezzi è divenuta oramai indifferibile sotto plurimi profili; innanzitutto, perché l'introduzione della stringente nuova normativa antinquinamento preclude il transito di detti mezzi in molte zone del centro cittadino e, in secondo luogo, perché i costi di manutenzione dei detti mezzi sono divenuti antieconomici ed insostenibili per la società. L'acquisto di nuovi mezzi richiederà risorse per almeno 300.000,00 euro come da preventivi rilasciati dalla Concessionaria Cappellotto S.p.a. (cfr. doc. 2) lato che per poter far fronte ai momenti di difficoltà economica attraversati dalla società, il sig. Persona_1 si è visto costretto ad effettuare importanti finanziamenti infruttiferi a titolo personale in favore della Controparte_1 che superate le difficoltà, la società ha restituito al socio (cfr. doc. 14); somme che se non messe a disposizione del socio maggioritario dovevano essere sicuramente conferiti pro quota dai soci e quindi anche dall'attore o ottenute da Istituti bancari affrontando i relativi costi, peraltro in aumento vista l'esponenziale crescita dei tassi di interesse. Il sig. Persona_1 ha inoltre concesso a titolo di comodato gratuito il capannone in uso alla CP_1 ermettendo quindi alla società un risparmio di circa 50.000,00 annuali.

to testé detto, appare evidente la legittimità della decisione del consesso assembleare che, a fronte delle numerose difficoltà economico – finanziarie e gestionali affrontate a partire dal 2017, ha deciso di non ripartire gli utili, stante la necessità di affrontare importanti investimenti ed in considerazione del fatto – ut supra richiamato – che nella recente gestione il socio di maggioranza si era visto costretto a finanziare personalmente la società. La decisione di non ripartire gli utili non potrà in nessun caso essere letta come una violazione del diritto alla distribuzione degli utili del socio di minoranza ma come una scelta imprenditoriale ed aziendale legittima, atteso che senza l'attuazione del piano posto in essere dalla società, questa non avrebbe avuto alcuna prospettiva di sopravvivenza.

approvazione del bilancio per violazione dei principi di chiarezza, veridicità e precisione non essendo la stessa compromettibile in arbitri; 2. determina il compenso dell'Arbitro Unico in complessivi € 18.600,00 oltre 15% spese generali, 4% C.P.A. e 22% I.V.A. (a dedursi R.A. ove operante), nonché il compenso del Segretario in complessivi € 3.000,00 oltre 15% rimborso spese generali e 4% C.P.A., ponendo l'obbligo di pagamento di tali compensi ed accessori e di rimborso delle anticipazioni per l'apposizione dei bolli per € 192,00 a carico solidale delle Parti; 3. condanna il Sig. Parte_1 a rifondere in favore di Controparte_1 le somme da questo versate anche in acconto a titolo di compensi dell'Arbitro Unico e del Segretario e spese del procedimento come liquidati al precedente punto 3, oltre ai compensi ed alle spese di rappresentanza e difesa nel presente procedimento che liquida in complessivi € 9.300,00, oltre 15% rimborso spese generali, 22% I.V.A. e 4% C.P.A. (a dedurre R.A. ove operante)''.

A supporto della decisione, l'Arbitro Unico rilevava:

- a) l'inesistenza del preteso diritto, azionato da Parte_1 a fondamento della pretesa invalidità della delibera impugnata, alla distribuzione degli utili sociali, che in capo ai soci delle società di capitali, matura esclusivamente in séguito alla decisione assembleare di far luogo alla distribuzione, rappresentando, prima di tale momento, una mera aspettativa di fatto. Rilevava in ogni caso come, sul socio dissenziente impugnante la delibera di accantonamento, era incombente l'onere probatorio di dimostrare il carattere abusivo della decisione, ovvero l'intenzionalità della suddetta decisione a determinare una lesione del suo diritto mediante il perseguimento di obiettivi antitetici rispetto all'interesse sociale, fermo restando che, in sede di impugnazione, il potere di sindacare le deliberazioni della maggioranza deve limitarsi all'esame di aspetti sintomatici della violazione della buona fede, e non può spingersi a complesse valutazioni di merito in ordine all'opportunità delle scelte di gestione;
- b) che il socio sarebbe stato legittimato ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio di esercizio per violazione dei principi di chiarezza, verità e correttezza, ma tale sindacato esulava dai poteri di decisione rimettibili agli arbitri, trattandosi di valutazioni inerenti non soltanto a diritti disponibili, ma anche a diritti indisponibili, come ormai reputato dalla consolidata giurisprudenza;
- c) che oltretutto, le difese dell' Pt_1 apparivano contraddittorie laddove, ai sensi di quanto enucleabile dai rilievi del proprio consulente contabile, la società avrebbe dovuto denunciare non già un utile, bensì una perdita di esercizio, situazione evidentemente antitetica di quella che darebbe luogo ad un preteso diritto alla distribuzione di utili (si citava a conforto, Cass. 13 ottobre 2016, n. 20674);

- d) che pertanto doveva ritenersi l'incompetenza del Tribunale arbitrale a pronunciarsi sui cennati profili di nullità del bilancio e della relativa delibera di approvazione, con la conseguenza che, sulle ulteriori motivazioni sottese, la delibera avrebbe dovuto considerarsi semplicemente annullabile e pertanto, ai sensi dell'art. 2479 ter c.p.c., essendo stata la stessa trascritta nel libro soci in data 1 aprile 2022 (docc. 31-34 di parte **CP_I**), l'impugnazione proposta doveva ritenersi tardiva, essendo stato depositato il ricorso al Tribunale arbitrale oltre i novanta giorni previsti dalla legge;
- e) che *ad abundantiam*, non erano neppure sussistenti i ridetti profili di annullabilità della delibera, posto che in data 1 aprile 2022 non era stato deciso l'aumento del compenso all'amministratore. In riferimento alle doglianze sollevate a proposito della mancata ed incompleta verbalizzazione, poi, rilevava come l'art. 2377 comma V c.c., richiamato, in tema di s.r.l., dall'art. 2479 ter co. IV c.c., escludesse quale motivo di annullamento della delibera *“l'incompletezza ed inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazioni”* e tali non erano le omissioni denunciate da parte ricorrente;
- f) che le istanze di cui all'art. 210 c.p.c. avanzate dall' **Pt_I** erano generiche, e neppure riguardavano documenti precisi e sicuramente esistenti. Analogamente, anche la richiesta di CTU doveva reputarsi irrilevante ai fini del decidere, stante l'assorbimento delle motivazioni assunte nel merito;
- g) che il compenso per l'arbitro unico, sulla base delle tariffe di cui al D.M. n. 55/2024, doveva determinarsi nell'importo di € 18.000, oltre spese generali ed accessori e rimborso spese documentate, a dedursi l'acconto già versato.

Avverso tale pronuncia interponeva impugnazione l' **Pt_I** , il quale, dopo aver rilevato che all'impugnazione del lodo avrebbe dovuto applicarsi il termine annuale di cui all'art. 828 c.p.c., nuovo testo, innovato, ma non con effetto retroattivo, dalla legge cd. Cartabia, articolava i seguenti motivi di gravame:

Primo motivo: nullità del lodo per violazione ex art. 829 c. 1 nn. 7-9-10-11-12 c.p.c.

Lamentava l'impugnante come il lodo fosse stato pronunciato in violazione dell'art. 829 c. 1 n. 7, 9, 10, 11 e 12 c.p.c. in quanto, dopo aver ritenuto inammissibile ogni istanza istruttoria svolta dall'impugnante, rilevato la propria incompetenza a giudicare in ordine alla delibera di approvazione del bilancio di esercizio, e ritenuto tardivi i restanti motivi di impugnazione della delibera in oggetto, con motivazione di carattere assorbente, non aveva tenuto conto del fatto che altrettanto inammissibili

e tardive erano da ritenersi le contestazioni sulla tempestività dell'impugnazione svolte in proposito da controparte con la prima memoria del 15 febbraio 2023, ma non eccepite tempestivamente alla prima udienza dinanzi all'Arbitro Unico, né da costui rilevate in tale sede, come avrebbe potuto fare d'ufficio e nell'immediatezza della nomina arbitrale.

Pertanto, il Tribunale arbitrale avrebbe così violato l'ordine delle questioni, così come indicate nell'art. 276 c. 2 c.p.c., a mente del quale il giudicante avrebbe dovuto:

1. valutare l'ammissibilità in rito della domanda attorea;
2. valutare l'ammissibilità delle eccezioni preliminari della convenuta;
3. superato positivamente il vaglio di ammissibilità, esaminare nel merito la questione.

Pertanto, l'arbitro prima di scendere nel merito avrebbe dovuto vagliare l'ammissibilità dell'eccezione avversaria.

Ancora, l'arbitro avrebbe fondato la propria decisione di tardività dell'impugnazione su un documento falso o comunque inesistente, alludendo, in particolare, al doc. n. 31, non più visibile in quanto forse danneggiato, oltre che di dubbia autenticità.

Per tale via, sarebbe del tutto errata la statuizione per cui il termine di decadenza per proporre l'impugnazione avrebbe dovuto decorrere dal 1 aprile 2022, del tutto indimostrata e fondata su presupposti documentali inesistenti.

Si lamentava dunque una violazione dell'art. 829, comma 1 n. 10 c.p.c., in quanto l'A.U. non avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la decadenza, ma avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito.

Sul diritto alla distribuzione di utili, non coglierebbe nel segno l'Arbitro quando sostiene di non aver accolto la domanda (e neppure ammessa la CTU) sul presupposto che *“dalle argomentazioni del consulente di parte ricorrente, discenderebbe una perdita d'esercizio e non la sussistenza di utili distribuibili”*. Invero, proprio per questo l'*Pt_1* aveva contestato le risultanze del bilancio, rilevando svariate anomalie e sollecitando l'ammissione di mezzi istruttori per verificare l'andamento contabile della società e la correttezza delle poste annotate, con deduzioni che, viceversa, erano state completamente oblierate dall'arbitro unico, trincerandosi dietro la supposta non compromettibilità della materia, per il vero, ampiamente posta in discussione dalla più recente giurisprudenza.

In riferimento, poi, alla lamentata eccessiva entità del compenso riconosciuto all'Amministratore, erroneamente l'Arbitro aveva omesso di pronunciarsi - in violazione dell'art. 829 co. 1 n. 12 - sulla sola base della constatazione che l'aumento del compenso era già stato riconosciuto da delibera precedente, non impugnata.

Secondo motivo: revocazione del lodo ai sensi dell'art. 831 c.p.c.

Sosteneva indi parte impugnante che il lodo avrebbe dovuto essere revocato in quanto, come più sopra dedotto, effetto del dolo della controparte (che avrebbe versato in causa documenti falsi e/o inesistenti, privi di data certa) e pronunciato sulla base di tali documenti.

Terzo motivo: eccessività del compenso liquidato dall'arbitro unico a proprio favore.

Con il terzo e ultimo motivo, *Parte_I* riteneva la non comprensibilità dei criteri di liquidazione utilizzati dall'arbitro per la determinazione del proprio compenso, che oltretutto aveva tenuto conto, a quanto era dato desumere, di una fase istruttoria che era nella sostanza consistita in mere produzioni documentali, non essendosi dato corso alle richieste di parte *Pt_I*. Inoltre, l'arbitro aveva applicato al proprio compenso le spese generali, che dovevano ritenersi non dovute in quanto l'art. 814 c.p.c. prevede tale compenso unicamente in riferimento alle spese "borsuali"; neppure doveva ritenersi giustificato il compenso stabilito per il Segretario del procedimento arbitrale, unilateralmente determinato in € 3.000. Sottolineava ancora l'*Pt_I* come, nonostante egli avesse fatto pervenire all'Arbitro le proprie contestazioni in ordine alla palese eccessività del compenso, con *pec* in data 17 gennaio 2014, da parte dell'Arbitro non si era promossa la procedura di cui all'art. 814 secondo comma c.p.c.; invocava, infine, la possibilità di correzione del lodo ai sensi dell'824 c.p.c.

[...]

[...]

Controparte_I si costituiva nel giudizio di appello così radicato eccependo, in via preliminare, la tardività dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 828 c.p.c. nel testo modificato dall'art. 3, comma 54, del D. L.vo 10 ottobre 2022 n. 149, applicabile, ai sensi dell'art. 35, comma I, del medesimo decreto, a tutti i procedimenti instaurati successivamente al 28/02/2023, quindi anche all'impugnazione proposta dall'*Pt_I*, atteso che il lodo in contestazione era stato emesso il 21/12/2023, mentre l'atto di impugnazione era stato notificato in data il 18/01/2025, dunque oltre il termine di mesi 6 previsto dalla nuova disposizione.

Ancora in via preliminare, rilevava l'inammissibilità del gravame avversario, per mancanza di specificità e precisione dei motivi di doglianza sollevati. In particolare, rilevava testualmente:

“La scrivente difesa ricorda a se stessa che l'impugnazione per nullità non dà luogo ad appello rivolto contro il lodo, essendo in prima battuta diretta alla verifica della sussistenza dei vizi elencati dall'art. 829 e solo in seconda battuta ad un eventuale riesame del merito (Cass. n. 3229/2012; Cass. n. 20880/2010).

Alla luce della sopra esposta precisazione, appare doveroso rilevare che l'impugnazione proposta ex adverso risulta solarmente inammissibile in quanto parte appellante neppure deduce i motivi di nullità tassativamente indicati dalla predetta disposizione del codice di rito e non indica in maniera specifica i motivi dell'impugnazione omettendo altresì di indicare quali tra gli specifici vizi del lodo, previsti dall'art. 829 c.p.c., lo renderebbero nullo, impedendo e/o rendendo eccessivamente gravoso ed incerto l'esercizio del diritto di difesa. Tanto premesso, per consolidato orientamento dei giudici di legittimità (ex multis, si veda, Sent. Cass Civ. Sez. I del 30/11/2020 n. 27321) il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti, nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall'art. 829 c.p.c., trovando in esso applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di tale regola può consentire al giudice, e alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla menzionata norma (cfr. Cass. n. 23675/2013, con principio estensibile anche agli arbitrati successivi al D.Lgs. n. 40 del 2006).

Non potrà ritenersi soddisfatta l'esigenza di specificità dei motivi, sopra richiamata, con la sola e generica indicazione contenuta a pagina 6 dell'impugnazione in quanto nella successiva narrativa non vengono indicati in maniera specifica e/o dettagliata i motivi di impugnazione, imponendo alla scrivente difesa un'opera di interpretazione dei motivi di gravame”.

Nel merito, si opponeva in ogni caso al suo accoglimento, rilevando l'infondatezza delle doglianze sollevate da parte impugnante nei confronti della decisione arbitrale, che aveva fatto corretta applicazione dei principi di diritto applicabili alla fattispecie ed aveva inoltre, al contrario di quanto affermato dall'impugnante, aveva motivato sia in riferimento al preteso diritto del socio alla percezione degli utili da parte della società, ed anche, a pag. 11, in riferimento alla pretesa invalidità della decisione in ordine al compenso dell'Amministratore, ritenendo non sindacabile la suddetta decisione.

Contestava altresì l'impugnazione nella parte in cui la stessa si era rivolta avverso l'erroneo ordine dato dall'arbitro alla decisione in ordine alle eccezioni sollevate dalle parti, rilevando come l'arbitro si fosse, in ogni modo, pronunciato anche nel merito delle questioni sostanziali agitate dall' **Pt_I** .

Contestava inoltre la fondatezza delle doglianze sollevate da parte impugnante in ordine alla pretesa inesistenza dei documenti da 31 e ss., comprovanti l'avvenuta iscrizione della deliberazione impugnata nel libro soci, ed osservava in ogni modo l'irritualità della richiesta di revocazione avanzata, quale secondo motivo, sulla scorta dei precitati – ad avviso di parte impugnante – inesistenti, documenti, non proposta nelle forme di legge.

Condivideva infine la decisione dell'arbitro di respingere le istanze istruttorie della controparte, e ribadiva la contestazione di tardività dell'impugnazione della delibera 1 aprile 2022 ai sensi dell'art. 2479 *ter* comma terzo c.c. ed eccepiva poi l'inconsistenza, in ogni caso, delle doglianze avversarie sul merito delle delibere impuginate.

Dichiarava di aderire alla richiesta di rimodulazione del compenso dell'arbitro e del segretario secondo quanto previsto dall'art. 814, secondo comma, c.p.c.

All'udienza di prima comparizione delle parti, celebrata il 17 aprile 2024, la causa è stata rinviata *ex art.* 352 c.p.c. all'udienza del 7 maggio 2025, con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito; in quella sede la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla tempestività dell'impugnazione proposta.

In via preliminare, la Corte reputa tempestiva l'impugnazione proposta da *Parte_I* avverso la pronuncia arbitrale del 23 dicembre 2023, avendo il disposto dell'art. 35 del D. L.vo n. 149 del 2022 stabilito che ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023 (quale era senza dubbio quello di specie, da considerarsi iniziato con il ricorso proposto da *Parte_I* per la costituzione del Collegio Arbitrale) si applicassero le disposizioni previgenti.

L'impugnazione del lodo ed in particolare, il primo motivo.

Anzitutto, giova premettere che, l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale non costituisce un normale giudizio di appello, posto che, nel giudizio conseguente all'impugnazione per nullità delle decisioni rese dagli arbitri rituali, il giudice non è chiamato a confermare o riformare la decisione di primo grado resa da un giudice ordinario, ma ha il compito di verificare se la decisione resa da un organo diverso da quello statale, cui le parti hanno affidato la risoluzione della lite tra loro insorta, sia invalida per uno dei motivi tassativamente indicati dalla legge.

Il Giudice d'appello, infatti, può pervenire a una pronuncia di annullamento del lodo solo in base a una serie limitata di vizi puntualmente elencati all'art. 829 c.p.c. E, poiché si tratta di un mezzo di impugnazione “a critica vincolata”, solo in caso di dichiarata nullità del lodo arbitrale (per uno dei casi indicati dalla norma cit.), ove ciò fosse consentito, sarebbe possibile riesaminare ex novo il merito della controversia decisa dagli arbitri.

L'art. 829 c.p.c., pertanto, non dà luogo a un giudizio di appello che autorizzi, in ogni caso, il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto *iudicium rescindens*, rappresentato dall'accertare se sussista o meno taluna delle nullità previste dalla norma citata, come conseguenza di errori in *procedendo* o in *iudicando* (cfr. *ex plurimis*, Cass. 9387/2018).

Soltanto nell'ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale successivo *iudicium rescissorium* (cfr. Cass. 11091/2004; Cass. 5857/2000).

Nel dedurre i vizi di asserita nullità del lodo impugnato, le parti hanno l'obbligo di attenersi rigorosamente alla regola della necessaria specificità nella formulazione dei motivi, senza la quale non è possibile per il Giudice, e per la parte convenuta, verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità tassativamente stabiliti dall'art. 829 c.p.c.

Il requisito della necessaria specificità dei motivi, richiesto anche nell'ordinario giudizio di appello dall'art. 342 c.p.c., deve qui intendersi in maniera ancora più rigorosa, essendo la fase rescindente del giudizio di impugnazione del lodo paragonabile al ricorso per Cassazione.

Infine, la parte che impugna il lodo non può, nel corso del giudizio, aggiungere altri motivi di impugnazione rispetto a quelli indicati nell'atto introduttivo, e il Giudice non può valutare motivi di nullità (che devono essere specifici) diversi da quelli fatti valere dalle parti. Si rileva, infatti, in conformità a quanto affermato dalla Cassazione, che il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità di un atto va necessariamente coordinato con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, trovando applicazione soltanto quando la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa della parte istante, cosicché quando la parte chieda la dichiarazione di invalidità di un atto pregiudizievole, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate dall'interessato, senza potersi fondare su elementi rilevati d'ufficio o tardivamente indicati. Ne consegue che, nel caso di impugnazione di un lodo arbitrale rituale, la Corte d'appello non può rilevare d'ufficio l'invalidità del lodo, né dichiararne la nullità per un motivo diverso da quelli posti a fondamento dell'impugnazione e solo successivamente prospettato (cfr. Cass. 27920/2013).

Si deve premettere, inoltre, che, con la riforma di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 40/2006, l'art. 829 c.p.c. prevede - rovesciando la regola precedente che consentiva sempre l'impugnazione del lodo per

violazione di regole di diritto, tranne le ipotesi in cui le parti avessero autorizzato decisioni secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile - che “*l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge*”, con la precisazione che “*è ammessa in ogni caso l’impugnazione delle decisioni per contrarietà all’ordine pubblico*”. Tale disposizione, come innovata, sottende la scelta di accrescere la stabilità del lodo, con la riduzione dell’ambito di operatività dell’impugnazione per violazione di norme sostanziali, ora consentita soltanto se espressamente prevista dalla legge o dalle parti nella convenzione di arbitrato, pur essendo, in ogni caso, possibile l’impugnazione se il lodo contrasti con i principi di ordine pubblico; in caso contrario, l’impugnazione del lodo è inammissibile (cfr. Cass. 8718/2024).

In considerazione di tali principi, la Corte rileva che, nel caso di specie, in difetto di una espressa estensione della cognizione giudiziale del lodo alla violazione delle regole di diritto, poiché il lodo viene impugnato per supposta violazione dell’art. 829, comma 1, nn. 7, 9, 10, 11 e 12, si deve ritenere che essa sia circoscritta esclusivamente alla violazione dei soli *errores in procedendo*, rimanendo preclusa, pertanto, al Collegio ogni valutazione relativa al merito della vicenda.

Tuttavia, è da osservarsi come l’articolato primo motivo rassegnato dall’impugnante, risolvendosi in una contestazione “a grappolo”, dove non sono chiaramente ed in modo ordinato individuati gli specifici rilievi mossi alla procedura seguita dall’Arbitro per la decisione, che si intrecciano oltretutto a considerazioni afferenti al merito della decisione, appare ai limiti dell’ammissibilità.

Infatti non si comprende in quale modo l’Arbitro Unico avrebbe violato precise norme procedurali, pregiudicando il contraddittorio o non affrontando le questioni preliminari nel dovuto ordine, allorquando la tardività dell’impugnazione della decisione assembleare è stata eccepita da [..] CP_1 tempestivamente, nella memoria di costituzione rassegnata su indicazione dell’Arbitro Unico in data 15 febbraio 2023, dove testualmente si legge:

Tardività dell’impugnazione

Preliminarmente si contesta **la tardività dell’impugnativa della delibera** atteso che la delibera è stata trascritta nel libro delle decisioni dei soci in data 01/04/2022 (cfr. doc. 31-34) pertanto l’impugnativa è stata proposta dopo la scadenza del termine di 90 giorni sancito dall’art. 2377 c.c. (cfr. doc. 5).

In ogni caso, i motivi di annullabilità della delibera assembleare di Controparte_1 unici in relazione ai quali avrebbe potuto rilevarsi una eventuale tardività dell’impugnazione dell’ Pt_1 pag. 19

CP_4 sono stati dall'Arbitro affrontati anche nel merito, talché non si scorge neppure quale interesse giuridicamente apprezzabile sorregga la doglianza sollevata dall'impugnante sul punto.

Per mero *tutiorismo*, le doglianze di *Parte_I* in ordine alla supposta invalidità delle delibere assunte in data 1 aprile 2022, che atterrebbero a motivo neppure specificamente enunciato da *Pt_I*

[...], sono comunque infondate.

Infatti non si ravvisa alcuna invalidità della delibera per non aver riportato pedissequamente le generiche doglianze fatte pervenire dall' *Pt_I* qualche giorno prima via *pec*, tramite il proprio legale, dove costui avanzava richiesta di avere notizie sulla gestione societaria e di avere ostensione della relativa documentazione, atteso che tale istanza avrebbe potuto trovare più opportune sedi e svolgimento seguendo il procedimento di cui all'art. 2476 c.c.; peraltro, la richiesta risulta pur sommariamente rappresentata nel verbale.

Quanto, poi, al preteso diritto del socio alla distribuzione degli utili, valga osservare che le doglianze di parte impugnante appaiono frammiste a pretese incongruenze dei dati contabili riportati nel bilancio approvato, per il vero di contenuto ondivago, così come correttamente osservato da parte impugnata.

Infatti da un lato, la difesa di *Parte_I* richiama, a sostegno dei propri assunti, una relazione contabile dalla quale emergerebbe la non veridicità del bilancio nella parte in cui vi apparirebbe positivo il risultato di gestione, rilevando ed eccependo che, in realtà, detto bilancio avrebbe dovuto registrare una perdita, e che far figurare un risultato positivo sarebbe unicamente funzionale all'attribuzione a favore dell'Amministratore di un compenso palesemente sproporzionato.

Dall'altro, censura la delibera in oggetto per non aver soddisfatto la legittima pretesa del socio di vedersi distribuiti gli utili di bilancio.

Tuttavia, tale ultima asserzione appare in contrasto con il prevalente orientamento giurisprudenziale che nega – in campo di società di capitali – la configurabilità di un diritto del socio alla distribuzione

² Che pare effettivamente sussistente, giacché l'impugnazione è stata proposta oltre il termine di novanta giorni dall'iscrizione della delibera nel libro soci, come è dato riscontrare dalla lettura dei doc. n. 31-34 allegati alla suddetta memoria di costituzione di *Controparte_I* sul punto, vedasi da ultimo la condivisibile decisione di Tribunale di Venezia, 27 Maggio 2025, n. 2658/2025 secondo la quale:

Le delibere invalide ai sensi del primo comma dell'art. 2479 ter c.c. devono essere impugnate entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Si tratta di un termine di decadenza, cui non si applicano gli istituti della sospensione e dell'interruzione disciplinati dagli artt. 2941 e 2943 c.c. Tale termine per impugnare decorre dalla data di iscrizione della deliberazione nel libro delle decisioni e si applica a tutti i tipi di decisione dei soci, siano esse adottate con il metodo assembleare ovvero mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso e prescinde dalla data di verbalizzazione e dalla data di iscrizione nel registro imprese. Il dies a quo per l'esercizio dell'impugnativa decorre esclusivamente dalla data di trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, non rilevando la data di iscrizione al Registro delle Imprese, nel caso in cui la delibera sia soggetta ad iscrizione, trattandosi di un termine unico, come illustrato nella Relazione governativa al D.lgs. n. 6 del 2003. Tale disciplina trova la sua ragion d'essere nell'elevato grado di partecipazione alla vita dell'ente da parte dei soci di talché la pubblicità interna rappresentata dai libri sociali assume maggior rilevanza rispetto a quella che si realizza tramite il Registro delle Imprese

degli utili di bilancio: cfr. Cass. Ss. UU. 6 novembre 2014, n. 23676. Se ne rileva, pertanto, l'infondatezza anche nel merito.

Quanto alle doglianze sollevate a proposito dell'erronea decisione dell'Arbitro in punto a compenso dell'Amministratore, valga osservare – in ciò condividendosi quanto rilevato tempestivamente da **Controparte_1** ed in conformità a quanto deliberato dal Tribunale Arbitrale, che in realtà di tale compenso era già stato deciso l'aumento in precedente delibera, non impugnata.

Quanto, infine, alle ulteriori doglianze, in ordine alla pretesa non fedeltà dei dati di bilancio, si rammenta che, da ultimo con sentenza della Cassazione civile sez. I, 11/12/2025, (ud. 23/10/2025-dep. 11/12/2025) - n. 32272, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri *ex art. 806 c.p.c.*, le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479-ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione (Cass. 31 ottobre 2018, n. 27736; Cass. 27 giugno 2013, n. 16265). In particolare, la non arbitrabilità dell'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, è stata fatta discendere dalla considerazione per cui *"le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili"* (Cass. 13 ottobre 2016, n. 20674): infatti, la violazione di tali norme determina una reazione dell'ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende la delibera di approvazione illecita e, quindi, nulla (Cass. 10 giugno 2014, n. 13031).

Ne discende, dunque, l'infondatezza del motivo anche a prescindere dalla sua inammissibilità.

Sul secondo motivo di gravame.

Alla luce di quanto osservato complessivamente sul primo motivo di gravame, il secondo appare del tutto privo di interesse.

A prescindere, infatti, dalla forma di proposizione della domanda di revocazione, e dalla sua palese infondatezza (i documenti da 31 a 34 sono visibili in consolle, e peraltro, parte impugnata mai ne ha negato alla controparte la consultazione), sta di fatto che il lodo impugnato ha, per completezza di motivazione, anche respinto nel merito le doglianze sollevate da **Parte_1** avverso la delibera in data 1 aprile 2022. Non è quindi oltretutto esatto affermare che la decisione si sia, in toto, fondata su tali documenti.

Sul terzo motivo di gravame.

In ordine a tale motivo di impugnazione, la Corte rileva il palese difetto di interesse dell'impugnante. Infatti alla stregua della condivisibile giurisprudenza di legittimità, la liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti, sicché la parte che non ha accettato tale proposta non ha interesse ad impugnare il capo del lodo arbitrale riguardante la liquidazione delle spese legali e degli onorari del giudizio, nonché degli onorari degli arbitri, del compenso del segretario e delle spese di funzionamento collegio (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 20371 del 26 settembre 2014; da ultimo, nello stesso senso: Cassazione civile sez. I, 18/08/2025, (ud. 02/04/2025- dep. 18/08/2025) - n. 23444).

Uguale sorte deve riservarsi alla richiesta di “correzione” avanzata ai medesimi fini da parte impugnante.

Per le ragioni appena esposte, l'impugnazione va conclusivamente respinta, con conseguente integrale conferma del lodo impugnato.

Le spese processuali vengono regolamentate *ex art. 91 c.p.c.* e, quindi, poste a carico di *Pt_1* [...] .

La liquidazione avviene nella misura di cui in dispositivo, con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal DM del 13/08/2022 n. 149, avuto ulteriore riguardo al valore della controversia come indicato da parte appellante (indeterminato, da presumersi non elevato), alle questioni affrontate e all'attività di difesa prestata.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in ordine all'impugnazione del lodo arbitrale pronunciato in data 21 dicembre 2023, reso esecutivo il 6 marzo 2024, così provvede:

1. rigetta l'impugnazione proposta da *Parte_1* e, per l'effetto, conferma il lodo impugnato;
2. condanna *Parte_1* alla rifusione in favore di *Controparte_1* delle spese del presente giudizio, che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Milano, il 28 gennaio 2026.

Il Presidente rel. est.

Alessandra Arceri